




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO X

Roma, 26 MAR. 2014

Prot. Nr. 27510  
Rif. Prot. Entrata Nr. 27108  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo Economia  
SEDE

OGGETTO: A.S. 1212-A: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni – Emendamento 1.900.


Con riferimento all'emendamento 1.900 al disegno di legge indicato in oggetto, si trasmette la relativa relazione tecnica positivamente verificata.

Circa il testo dell'emendamento, si segnala che i commi 14 e 82 – che non prevedono la gratuità della permanenza in carica del Presidente della Provincia uscente sino alla data del 31 dicembre 2014, per le province sostituite dalle città metropolitane (comma 14), e per il Presidente della Provincia, per l'eventuale commissario e per la giunta provinciale, fino alla data di insediamento del Presidente delle nuove Province (comma 82) – si pongono in contrasto con la previsione di gratuità per i nuovi organi di cui ai commi 24 e 84.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla previsione della possibilità di riconoscere un'indennità di funzione al sindaco metropolitano di cui al comma 22 che, sebbene rinviata ad una legge statale che dovrebbe subordinare tale facoltà all'individuazione della necessaria copertura finanziaria, appare in controtendenza con le finalità sottese al provvedimento in esame volte a prevedere la gratuità degli organi politici delle Province e delle città metropolitane.

Infine, si segnalano perplessità con riferimento alle disposizioni contenute nei commi 135 e 136, in ordine all' idoneità del meccanismo di compensazione previsto nel medesimo comma 136 ad evitare effetti finanziari negativi derivanti dall' incremento del numero di consiglieri e assessori previsto dal comma 135.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Con riferimento agli effetti economico-finanziari determinati dal presente provvedimento, va evidenziato che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le città metropolitane, costituite alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, subentrano alle province omonime nello svolgimento delle funzioni già facenti capo alle stesse, con il trasferimento alla città metropolitana del patrimonio e delle risorse umane e strumentali delle province. Per il finanziamento delle città metropolitane si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Per quanto riguarda le funzioni specifiche delle città metropolitane è previsto che il loro esercizio avvenga comunque a valere sulle risorse proprie e trasferite e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (si tratta per lo più di funzioni programmatiche e di indirizzo e non operative), e comunque nel rispetto del patto di stabilità interno. Inoltre gli organi della città metropolitana saranno composti da membri di diritto che operano a titolo gratuito.

Relativamente alla neutralità fiscale per il passaggio dei beni tra provincia e città metropolitana, si segnala che tale previsione non determina minori entrate per il bilancio statale, in quanto trattasi di rinuncia a maggior gettito ove si consideri che senza l'obbligo di trasferimento dei beni previsti dalla legge in esame non ci sarebbe comunque un'entrata aggiuntiva.

Parimenti, si configura come rinuncia a maggior gettito anche la previsione di subentro temporaneo da parte della Regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie della provincia di Milano con riferimento alle società che realizzano infrastrutture connesse a Expo 2015.

Le elezioni disciplinate dal presente provvedimento vanno espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene poi alle province, in attesa della riforma costituzionale del titolo V e delle relative leggi di attuazione, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri in quanto il presente provvedimento è finalizzato a riordinare l'attuale assetto allo scopo di costituire un ente di area vasta che opera per l'integrazione delle attività dei comuni ad opera sostanzialmente dei rappresentanti dei comuni stessi, mantenendo un numero limitato di funzioni proprie; tale previsione consentirà, nel lungo periodo, una consequenziale riduzione di spesa. Viene prevista altresì la gratuità degli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci; ciò determina un limitato risparmio, che può diventare più rilevante in considerazione dell'assenza di future elezioni a suffragio universale. Inoltre con il ridursi della classe politica provinciale si riducono le spese per il personale di diretto supporto. Resta ferma altresì la previsione che stabilisce il divieto di nuove assunzioni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

A tale riguardo si ricorda che il costo di 1.774 amministratori provinciali per il 2011 è stato di 111 milioni di euro. La spesa presunta per nuove elezioni provinciali ai sensi della normativa previgente era stata stimata in 318,7 milioni di euro, di cui circa 118,4 milioni a carico dello Stato.

In merito alle unioni di comuni vi è una riduzione della spesa in quanto non è più prevista, tra gli organi dell'unione, la giunta; inoltre tutte le cariche dell'unione sono a titolo gratuito. Parimenti non può determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la prevista facoltà per il presidente dell'unione di comuni di avvalersi del segretario di un comune facente parte dell'unione. Per quanto attiene ad incentivi per la costituzione di unioni di comuni e per la fusione di comuni, è previsto che tali agevolazioni siano erogate assicurando l'invarianza dei saldi relativi al complesso degli enti locali.

La costituzione di un numero maggiore di unioni di comuni e la fusione di comuni potranno comportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesa dovuta alle economie di scala nell'erogazione di servizi.

A tal fine, il provvedimento reca una serie di disposizioni che dovrebbero concretamente favorire le predette fusioni di comuni, con le quali si ottiene il massimo del risparmio e della razionalizzazione possibile.

In linea con l'obiettivo generale di razionalizzazione e contenimento della spesa sotteso al provvedimento in esame, si prevede anche la riorganizzazione delle reti periferiche delle pubbliche amministrazioni, i cui effetti finanziari potranno essere opportunamente considerati nell'ambito della generale revisione della spesa pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Regioniere Generale dello Stato

26 MAR 2014